



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

CARTA DEI SERVIZI - TAR ROMA

INDICE

1	PREMESSA	2
2	LE COMPETENZE DEL TAR LAZIO	3
3	ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE: ASPETTI ORGANIZZATIVI	6
3.1	RIPARTIZIONE PER MATERIA NELLE TRE SEZIONI	6
	<i>3.1.1 Ripartizione generale</i>	<i>6</i>
3.2	MAGISTRATI ASSEGNATI ALLE TRE SEZIONI (*)	8
	<i>3.2.1 Sezione PRIMA</i>	<i>8</i>
	<i>3.2.2 Sezione 1^a Bis</i>	<i>8</i>
	<i>3.2.3 Sezione 1^a Ter</i>	<i>8</i>
	<i>3.2.4 Sezione 1^a Quater</i>	<i>8</i>
	<i>3.2.5 Sezione SECONDA</i>	<i>9</i>
	<i>3.2.6 Sezione 2^a Bis</i>	<i>9</i>
	<i>3.2.7 Sezione 2^a Ter</i>	<i>9</i>
	<i>3.2.8 Sezione 2^a Quater</i>	<i>9</i>
	<i>3.2.9 Sezione TERZA</i>	<i>9</i>
	<i>3.2.10 Sezione 3^a Bis</i>	<i>9</i>
	<i>3.2.11 Sezione 3^a Ter</i>	<i>10</i>
	<i>3.2.12 Sezione 3^a Quater</i>	<i>10</i>
3.3	CALENDARIO DELLE UDIENZE PER L'ANNO 2015 – TAR LAZIO ROMA	11
4	PATROCINIO A SPESE DELLO STATO	12
5	STRUTTURA DEL TAR LAZIO ED ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	19
5.1	STRUTTURA AMMINISTRATIVA TAR LAZIO – ROMA	21
5.2	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	21
	<i>5.2.1 Deposito ricorsi – Ufficio ricorsi</i>	<i>21</i>
	<i>5.2.2 Deposito atti riguardanti i ricorsi – Uffici protocollo atti</i>	<i>22</i>
	<i>5.2.3 Rilascio Copie di Ordinanze, Sentenze, Atti, ecc.</i>	<i>22</i>
5.3	SERVIZI DI INTERESSE GENERALE: BIBLIOTECA	25
5.4	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	25
6	CONTRIBUTO UNIFICATO	27
7	RIFERIMENTI	30
8	INDIRIZZO E CONTATTI	33

1 Premessa

La Carta dei servizi risponde all'esigenza di fissare principi e regole nel rapporto tra l'amministrazione ed i cittadini-utenti.

Essa costituisce un vero e proprio "patto" con gli utenti, uno strumento di comunicazione e di informazione che permette loro di conoscere i servizi offerti, le modalità e gli standard promessi, di verificare che gli impegni assunti siano rispettati e di esprimere le proprie valutazioni anche attraverso forme di reclamo.

Per l'anno in corso si è ritenuto di predisporre una Carta dei servizi unica per tutto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma (di seguito "Tribunale"), al fine di offrire agli utenti in un unico documento il quadro completo di tutti i servizi resi dalla medesima struttura giudiziaria.

La Carta si fonda sul principio di eguaglianza al fine di garantire un uguale trattamento a tutti i cittadini, senza distinzione di nazionalità, sesso, lingua, religione, opinione politica.

A tal riguardo il Tribunale si adopererà per rimuovere eventuali inefficienze e promuovere iniziative volte a facilitare l'accesso e la fruizione ai cittadini stranieri ed alle persone con disabilità.

Il Tribunale garantisce continuità e regolarità nell'erogazione dei servizi. In caso di difficoltà e impedimenti si impegna ad avvisare preventivamente gli utenti e ad adottare tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i disagi.

Il Tribunale promuove l'informazione sulle attività svolte e, nell'operare le scelte di gestione, tiene conto delle esigenze manifestate dagli utenti, in forma singola o associata.

Il Tribunale persegue l'obiettivo del continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

La Carta sarà aggiornata periodicamente per consolidare i livelli di qualità raggiunti e registrare i cambiamenti positivi intervenuti attraverso la realizzazione di progetti di miglioramento.

2 Le competenze del TAR Lazio

L'istituzione degli organi di giustizia amministrativa di primo grado a circoscrizione regionale è prevista dall'art. 125 della Costituzione, mentre le competenze dei TAR sono indicate agli artt. 13 e 14 del codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. 104/2010.

I Tribunali Amministrativi Regionali sono venti, con [circoscrizione](#) corrispondente al [territorio](#) della relativa [regione](#), e hanno sede nel [capoluogo](#) regionale. In alcune regioni quali [Lombardia](#), [Emilia-Romagna](#), [Lazio](#), [Abruzzo](#), [Campania](#), [Puglia](#), [Calabria](#), [Sicilia](#), [Trentino-Alto Adige](#) esistono sezioni distaccate. A ciascun TAR sono assegnati un presidente e non meno di cinque magistrati amministrativi, denominati, a seconda dell'anzianità di servizio, "referendari", "primi referendari", "consiglieri". Le [decisioni](#) sono assunte con l'intervento di tre giudici, incluso il presidente.

Nel [Lazio](#) sono istituite tre sezioni in [Roma](#), con competenze di particolare rilievo.

Il Decreto Legislativo 2 Luglio 2010, N° 104, in attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009 N° 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, individua all'art. 135 la competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

La competenza funzionale del TAR del Lazio, sede di Roma, come modificata e integrata dai Decreti Legislativi nn. 195 /2011 e 160/2012, comprende:

- a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
- b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- c) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 14, comma 2, c.p.a. e per quelle relative alle sanzioni irrogate dalla CONSOB (sentenza Corte Costituzionale n. 162/2012) e dalla Banca D'Italia (sentenza Corte Costituzionale n. 94/2014), nonché le controversie di cui all'articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

- d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all'articolo 133, comma 1, lettera m), nonché i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;
- e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti amministrativi commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992;
- f) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2;
- g) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z);
- h) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
- i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
- l) le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;
- m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
- o) le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell' AISI e dell' AISE;

- p) le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- q) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli [articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);

q-bis) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-bis);

q-ter) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-ter);

q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.

Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) sopra richiamata.

3 Attività giurisdizionale: aspetti organizzativi

3.1 Ripartizione per materia nelle tre Sezioni

3.1.1 Ripartizione generale

Con Decreto n° 244/2014, il Presidente del TAR Lazio ha stabilito che i ricorsi che verranno depositati nell'anno 2015 saranno ripartiti fra le Sezioni esterne del Tribunale secondo la Tabella 1 che segue.

SEZIONE	Tipologia Ricorsi
PRIMA	<p>A) Ricorsi avverso atti e provvedimenti delle seguenti amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;- Consiglio dei Ministri;- Presidenza del Consiglio dei Ministri;- DIS, AISI, AISE;- tutti i Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri ivi compresi quelli retti dai Ministri senza Portafoglio;- ARAN;- Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA);- Avvocatura generale dello Stato;- Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali;- Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;- CNEL;- Corte dei Conti;- Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (ANTITRUST);- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM);- Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza;- Ministero della Giustizia, con esclusione dei ricorsi avverso atti e provvedimenti relativi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense;- Consiglio Superiore della Magistratura;- Ministero della Difesa;- Consiglio della Magistratura Militare;- Ministero dell'Interno, con esclusione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;- Ministero dello Sviluppo Economico, limitatamente al Dipartimento per le Comunicazioni;- Croce Rossa Italiana;- C.O.N.I e Federazioni Sportive;- Regioni, Enti, Aziende ed uffici vigilati o dipendenti (con esclusione della materia relativa alle "quote latte"); <p>B) Controversie di cui all'articolo 135, comma 1, lett. d), e), p), del CPA;</p> <p>C) Ricorsi in materia edilizia, limitatamente ai provvedimenti di repressione degli abusi edilizi;</p> <p>D) Enti operanti nell'ambito del settore di competenza delle amministrazioni sopra indicate.</p>

SECONDA	<p>A) Ricorsi in materia urbanistica;</p> <p>B) Ricorsi in materia edilizia, compresi i ricorsi avverso provvedimenti regionali sostitutivi dell'autorità comunale ed altri enti sottordinati, con esclusione dei ricorsi relativi ai provvedimenti di repressione degli abusi edilizi;</p> <p>C) Ricorsi in materia elettorale. Referendum;</p> <p>D) Ricorsi avverso atti e provvedimenti delle seguenti amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONSOB; - Garante per la protezione dei dati personali; - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); - Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP); - Ministero della Giustizia, limitatamente ai ricorsi avverso atti e provvedimenti relativi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense; - Ministero dell'Interno, limitatamente al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione; - Ministero dell'Economia e delle Finanze, limitatamente agli atti e provvedimenti dell'ex Ministero delle Finanze, ed in particolare quelli emanati dal Dipartimento delle Finanze; - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; - Guardia di Finanza; - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo; - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; - Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); - Regioni, limitatamente alla materia relativa alle "quote latte"; - Province, Città Metropolitane e loro consorzi e associazioni. Enti vigilati o dipendenti; - Comuni e loro associazioni. Enti vigilati o dipendenti; - tutti i ricorsi contro le amministrazioni competenti in materia di commercio; <p>E) Enti operanti nell'ambito del settore di competenza delle amministrazioni sopra indicate.</p>
TERZA	<p>A) Ricorsi avverso gli atti e provvedimenti delle seguenti amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banca d'Italia; - Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni (A.N.A.C.); - Autorità di regolazione per i Trasporti; - Ministero Affari Esteri; - Ministero dello Sviluppo Economico, con esclusione del Dipartimento delle Comunicazioni; - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; - Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; - Ministero della Salute; - Aziende Sanitarie Locali; - Ministero dell'Economia e delle Finanze, con esclusione di quanto attribuito alla seconda sezione; - Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, Agenzia del demanio, Agenzia delle entrate, Garante del contribuente, Equitalia; - Camere di Commercio; - Poste Italiane S.p.A.;

	<ul style="list-style-type: none"> - Gestore Servizi Energetici (G.S.E.); - Enti Pubblici, con esclusione di quelli attribuiti alle altre Sezioni. <p>B) Controversie di cui all'art. 119, comma 1, lett. l) del CPA;</p> <p>C) Ricorsi riguardanti le controversie in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica;</p> <p>D) Enti operanti nell'ambito del settore di competenza delle amministrazioni sopra indicate.</p>
--	---

Tabella 1 - Ripartizione materia tra le sezioni

3.2 Magistrati assegnati alle tre Sezioni (*)

3.2.1 Sezione PRIMA

1. Pres. Luigi **TOSTI**
2. Cons. Giulia **FERRARI**
3. Cons. Raffaello **SESTINI**
4. Cons. Rosa **PERNA**
5. Cons. Ivo **CORREALE**
6. Cons. Roberta **CICCHESI**

3.2.2 Sezione 1^ Bis

1. Pres. Silvio Ignazio **SILVESTRI**
2. Cons. Francesco **RICCIO**
3. Cons. Salvatore **MEZZACAPO**
4. Cons. Nicola **D'ANGELO**
5. Cons. Floriana **RIZZETTO**

3.2.3 Sezione 1^ Ter

1. Pres.
2. Cons. Carlo **TAGLIENTI**
3. Cons. Stefania **SANTOLERI**
4. Cons. Roberto **PROIETTI**
5. Cons. Rita **TRICARICO**

3.2.4 Sezione 1^ Quater

1. Pres. Elia **ORCIUOLO**
2. Cons. Giampiero **LO PRESTI**
3. Cons. Donatella **SCALA**
4. Cons. Anna **BOTTIGLIERI**
5. Cons. Fabio **MATTEI**

FUORI RUOLO: Cons. Marco **BIGNAMI** (1^ QUATER);

3.2.5 Sezione SECONDA

1. Pres. Filoreto **D'AGOSTINO**
2. Cons. Elena **STANIZZI**
3. Cons. Silvia **MARTINO**
4. Cons. Roberto **CAPONIGRO**
5. Cons. Carlo **POLIDORI**

3.2.6 Sezione 2^ Bis

1. Pres. Antonino **SAVO AMODIO**
2. Cons. Domenico **LUNDINI**
3. Cons. Solveig **COGLIANI**
4. Cons. Antonella **MANGIA**
5. Cons. Ada **RUSSO**

3.2.7 Sezione 2^ Ter

1. Pres. Maddalena **FILIPPI**
2. Cons. Giuseppe **ROTONDO**
3. Cons. Mariangela **CAMINITI**
4. Cons. Maria Laura **MADDALENA**
5. Cons. Salvatore **GATTO COSTANTINO**

3.2.8 Sezione 2^ Quater

1. Pres. Eduardo **PUGLIESE**
2. Cons. Pietro **MORABITO**
3. Cons. Francesco **ARZILLO**
4. Cons. Stefano **TOSCHEI**
5. Cons. Cecilia **ALTAVISTA**

FUORI RUOLO: Cons. Italo **VOLPE** (2^ Bis); Cons. Germana **PANZIRONI** (2^ TER).

3.2.9 Sezione TERZA

1. Pres. Francesco **CORSARO**
2. Cons. Daniele **DONGIOVANNI**
3. Cons. Vincenzo **BLANDA**
4. Cons. Silvio **LOMAZZI**
5. Cons. Achille **SINATRA**
6. Ref. Claudio **VALLORANI**

3.2.10 Sezione 3^ Bis

1. Pres. Italo **RIGGIO**
2. Cons. Pierina **BIANCOFIORE**
3. Cons. Domenico **LANDI**
4. Cons. Ines Simona **PISANO**
5. Cons. Emanuela **LORIA**

3.2.11 Sezione 3^a Ter

1. Pres. Giuseppe **DANIELE**
2. Cons. Mario Alberto **DI NEZZA**
3. Cons. Michelangelo **FRANCAVILLA**
4. Cons. Maria Grazia **VIVARELLI**
5. Cons. Anna Maria **VERLENGIA**

3.2.12 Sezione 3^a Quater

1. Pres. Linda **SANDULLI**
2. Cons. Giuseppe **SAPONE**
3. Cons. Maria Cristina **QUILIGOTTI**
4. Cons. Alessandro **TOMASSETTI**

FUORI RUOLO: Cons. Alfredo **STORTO** (3^a Bis); Cons. Giuseppe **CHINE'** (3^a BIS).

(*) Aggiornato al 01/01/2015 (NOME E COGNOME IN ORDINE DI RUOLO)

3.3

Calendario delle udienze per l'anno 2015 – TAR Lazio Roma

	SEZIONE PRIMA Ore 9,00				SEZIONE SECONDA Ore 9,15				SEZIONE TERZA Ore 9,45			
	I^	I^ Bis	I^ Ter	I^ Quater	II^	II^ Bis	II^ Ter	II^ Quater	III^	III^ Bis	III^ Ter	III^ Quater
Gennaio	14 Mercoledì 28 Mercoledì	09 Venerdì 23 Venerdì	13 Martedì 27 Martedì	08 Giovedì 22 Giovedì	09 Venerdì 21 Mercoledì	14 Mercoledì 28 Mercoledì	13 Martedì 22 Giovedì	15 Giovedì 29 Giovedì	14 Mercoledì 28 Mercoledì	15 Giovedì 29 Giovedì	09 Venerdì 22 Giovedì	08 Giovedì 21 Mercoledì
Febbraio	11 Mercoledì 25 Mercoledì	04 Mercoledì 18 Mercoledì	12 Giovedì 26 Giovedì	05 Giovedì 19 Giovedì	04 Mercoledì 18 Mercoledì	11 Mercoledì 25 Mercoledì	05 Giovedì 19 Giovedì	12 Giovedì 26 Giovedì	11 Mercoledì 25 Mercoledì	12 Giovedì 26 Giovedì	05 Giovedì 19 Giovedì	04 Mercoledì 18 Mercoledì
Marzo	11 Mercoledì 25 Mercoledì	04 Mercoledì 18 Mercoledì 31 Martedì	12 Giovedì 26 Giovedì	05 Giovedì 19 Giovedì	04 Mercoledì 18 Mercoledì	11 Mercoledì 25 Mercoledì	05 Giovedì 19 Giovedì	12 Giovedì 26 Giovedì	11 Mercoledì 25 Mercoledì	12 Giovedì 26 Giovedì	05 Giovedì 19 Giovedì	04 Mercoledì 18 Mercoledì
Aprile	08 Mercoledì 22 Mercoledì	15 Mercoledì	09 Giovedì 30 Giovedì	02 Giovedì 23 Giovedì	01 Mercoledì 15 Mercoledì	08 Mercoledì 22 Mercoledì	02 Giovedì 16 Giovedì	09 Giovedì 23 Giovedì	08 Mercoledì 22 Mercoledì	09 Giovedì 23 Giovedì	02 Giovedì 16 Giovedì	01 Mercoledì 21 Martedì
Maggio	06 Mercoledì 20 Mercoledì	13 Mercoledì 27 Mercoledì	14 Giovedì 28 Giovedì	07 Giovedì 21 Giovedì	06 Mercoledì 20 Mercoledì	13 Mercoledì 27 Mercoledì	07 Giovedì 21 Giovedì	14 Giovedì 28 Giovedì	06 Mercoledì 20 Mercoledì	07 Giovedì 21 Giovedì	08 Venerdì 28 Giovedì	05 Martedì 19 Martedì
Giugno	03 Mercoledì 17 Mercoledì	10 Mercoledì 24 Mercoledì	11 Giovedì 25 Giovedì	04 Giovedì 18 Giovedì	03 Mercoledì 17 Mercoledì	10 Mercoledì 24 Mercoledì	04 Giovedì 18 Giovedì	11 Giovedì 25 Giovedì	03 Mercoledì 17 Mercoledì	04 Giovedì 18 Giovedì	11 Giovedì 25 Giovedì	10 Mercoledì 24 Mercoledì
Luglio	01 Mercoledì 15 Mercoledì	07 Martedì 14 Martedì	09 Giovedì 21 Martedì	02 Giovedì 16 Giovedì	01 Mercoledì 08 Mercoledì	07 Martedì 15 Mercoledì	02 Giovedì 16 Giovedì	09 Giovedì 21 Martedì	01 Mercoledì 15 Mercoledì	02 Giovedì 16 Giovedì	09 Giovedì 17 Venerdì	08 Mercoledì 21 Martedì
Agosto	Dati non disponibili (Camere di Consiglio estive)											
Settembre	Dati non disponibili (Camere di Consiglio estive)											
Ottobre	07 Mercoledì 21 Mercoledì	01 Giovedì 14 Mercoledì 28 Mercoledì	15 Giovedì 29 Giovedì	08 Giovedì 22 Giovedì	07 Mercoledì 21 Mercoledì	14 Mercoledì 28 Mercoledì	08 Giovedì 22 Giovedì	15 Giovedì 29 Giovedì	07 Mercoledì 21 Mercoledì	08 Giovedì 22 Giovedì	15 Giovedì 29 Giovedì	06 Martedì 20 Martedì
Novembre	04 Mercoledì 18 Mercoledì	11 Mercoledì 25 Mercoledì	12 Giovedì 26 Giovedì	05 Giovedì 19 Giovedì	04 Mercoledì 18 Mercoledì	11 Mercoledì 25 Mercoledì	05 Giovedì 19 Giovedì	12 Giovedì 26 Giovedì	04 Mercoledì 18 Mercoledì	05 Giovedì 19 Giovedì	12 Giovedì 26 Giovedì	03 Martedì 17 Martedì
Dicembre	02 Mercoledì 16 Mercoledì	10 Giovedì	09 Mercoledì 18 Venerdì	03 Giovedì 17 Giovedì	02 Mercoledì 16 Mercoledì	09 Mercoledì 18 Venerdì	03 Giovedì 10 Giovedì	11 Venerdì 17 Giovedì	02 Mercoledì 16 Mercoledì	03 Giovedì 17 Giovedì	11 Venerdì 18 Venerdì	01 Martedì 15 Martedì

Tabella 2 - Calendario udienze 2015

4 Patrocinio a spese dello Stato

E' un istituto giuridico disciplinato dal DPR n.115 /2002 che consente a chi è privo di reddito minimo (oggi pari a € 11.369,24) di essere difeso gratuitamente¹,in attuazione della previsione costituzionale di cui all'art.24, c. 3 Cost. alla stregua della quale "Sono assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione".

Il patrocinio a spese dello Stato è assicurato per la sola difesa processuale e non consente alcuna assistenza extragiudiziale (consulenza o altro). Nel processo amministrativo è ammesso per ogni grado, per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse (art.75, c.1 D.P.R.115/2002).

E' assicurato ai cittadini italiani, agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguano fini di lucro (art.119 del T.U. 115/2002).

L'art.14 del Titolo V – Spese di giustizia della L. 104/2010 del Codice del processo amministrativo, istituisce la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio di Stato, il Consiglio della Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, presso ogni TAR e sue Sezioni staccate;

Nel caso dei TAR, la Commissione è nominata annualmente dal Presidente del Tribunale ed è composta da 2 magistrati, di cui uno ha le funzioni di Presidente, da un impiegato che esercita funzioni di segretario della commissione e coordina le attività connesse, da un avvocato designato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti.

L'istanza di ammissione a patrocinio deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità con firma autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda. Deve essere presentata alla Segreteria della Commissione esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata a mezzo raccomandata.

Inoltre, deve essere redatta su carta semplice e deve contenere a pena di inammissibilità :

- le generalità dell'interessato e della sua famiglia anagrafica con i rispettivi codici fiscali;
- le condizioni di reddito dell'interessato e dei componenti il nucleo familiare;
- l'impegno a comunicare eventuali variazioni reddituali che dovessero intervenire;

¹ Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'art.76,c.1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

- per i cittadini stranieri non appartenenti alla all'Unione Europea l'istanza deve essere corredata da una certificazione consolare rilasciata dall'autorità competente che attesti i redditi prodotti all'Estero.

La Commissione può:

- **accogliere** l'istanza, in via anticipata e provvisoria, e disporre che la delibera venga inviata all'Agenzia delle Entrate per gli accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato (art. 98, c. 1 del T.U. 115/2002).

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (art.80 c.3 del T.U.115/2002);

- **respingere** l'istanza motivando le ragioni nel decreto e inviando copia del provvedimento all'interessato e/o all'Avvocato. Se la Commissione respinge o dichiara inammissibile l'istanza di patrocinio a spese dello Stato, l'interessato può riproporla al magistrato competente (art.126, c.3 del T.U.115/2002);
- **disporre istruttoria** per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione (art.123 del T.U. del 115 del 2002).

Per effetto dell'ammissione al patrocinio sono:

A) prenotati a debito:

- il contributo unificato;
- le spese di notifica;
- i diritti di copia;

B) anticipati dall'Erario:

- gli onorari e spese dovuti al difensore.

Con riguardo alla procedura di liquidazione e pagamento degli onorari e spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio, vanno osservati gli adempimenti previsti all'art.82 T.U. (liquidazione dell'onorario e delle spese con decreto di pagamento dell'autorità giudiziaria, mandato di pagamento informatico da parte dell'Ufficio).

L'autorità giudiziaria liquida in modo che le somme non risultino superiori ai valori medi, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

Tali somme vanno iscritte nel registro delle spese pagate dall'erario, con annotazione che si tratta di spese anticipate; qualora si verifichi il presupposto della rivalsa da parte dello Stato, le somme da recuperare iscritte a ruolo vengono annotate nel registro dei crediti da recuperare.

In allegato il modello di presentazione dell'istanza per la richiesta di patrocinio a spese dello Stato, corredata delle istruzioni per la compilazione.

Alla Commissione
per il Patrocinio a spese dello Stato
T.A.R. LAZIO
ROMA

Il/lasottoscritto/a _____

Sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto previsto dall'art. 125 T.U. n. 115/02, dichiara e
premette quanto segue:

cognome _____ nome _____

codice fiscale _____

nato/a a _____ prov. _____ il _____

residente in _____ c.a.p. _____ prov. _____

via _____ n. _____

telefoni _____ fax _____

stato civile _____

proprietario/a delle seguenti unità immobiliari _____

reddito annuo imponibile complessivo comprensivo dei redditi esenti per legge da IRPEF ovvero soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva dell'intero nucleo familiare, incluso il
richiedente (art. 76) (1)

euro _____

Generalità e reddito imponibile dei componenti della famiglia anagrafica (da intendersi convivente art. 79 c.1
lett.B)

euro _____

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di Nascita	Codice Fiscale	Grado di Parentela	Reddito Imponibile complessivo

Autocertificazione dei redditi (art. 79 c.1 lett. C):

Il/la sottoscritto/a dichiara che il reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi relativa all'anno_____

Per l'istante è di euro_____

Per i familiari conviventi euro_____

E così in totale euro_____

Il/La sottoscritto/a dichiara che la somma del reddito imponibile dell'istante più quello dei suoi familiari conviventi è quindi, inferiore all'importo previsto dall'art. 76 e 77 del T.U. n. 115/02. (2)

Impegno a comunicare le variazioni di reddito (art.79 c.1 lett.D):

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

Enunciazioni utili ed indicazione delle prove per consentire di valutare la non manifesta infondatezza della richiesta (art. 122):

CHIEDE

L'ammissione al patrocinio a spese dello stato per:

Roma, _____

Firma _____

E' vera la firma. Documento _____

Per autentica _____

Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Tutto ciò premesso e dichiarato, il/la sottoscritto/a istante autorizza il difensore delegato al trattamento dei dati personali riportati nella presente istanza, essendo informato dei poteri e delle facoltà riservati dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive.

Firma _____

(1) Qualora il richiedente sia cittadino extracomunitario deve ai sensi dell'art. 79, co,2, DPR 115/2002 produrre l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare che attesti i redditi prodotti all'estero;

(2) Sanzioni (art. 125): vedi legenda allegata.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)

76.(L) Condizioni per l'ammissione.

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti

77. (L) Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione.

1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

79. (L) Contenuto dell'istanza.

1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;

b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;

d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato

92. (L) Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione.

1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

122. (L) Contenuto integrativo dell'istanza.

1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.

125. (L) Sanzioni.

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).

Compilazione dell'istanza di richiesta beneficio patrocínio a spese dello Stato

Art. 78 del T.U. 115/2002:

L'istanza è sottoscritta dall'interessato, a pena l'inammissibilità, in carta semplice, la firma è autenticata dal funzionario addetto o dal difensore con le modalità di cui all'art. 38, co. 3, del D.P.R. 445/2000;

Art. 79 del T.U. 115/2002:

1. Le generalità dell'interessato e dei componenti la **famiglia anagrafica** unitamente alle **fotocopie dei codici fiscali dell'istante e dei famigliari**;
2. Una dichiarazione sostitutiva di certificazione dei limiti di reddito ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. o), D.P.R. 445/2000, (**€11.369,24**);
3. I cittadini stranieri devono produrre ai sensi del co. 2, del succitato art., una **certificazione** rilasciata dalla competente **autorità consolare** che attesti i redditi prodotti all'estero

Art. 122 del T.U. 115/2002:

l'istanza deve contenere, a pena l'inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la pretesa con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione oppure produrre fotocopia del ricorso;

Documentazione da allegare all'istanza:

- Fotocopia del documento di identità;
- Fotocopia del codice fiscale dell'istante e dei suoi famigliari;
- Copia del provvedimento che si intende impugnare con relata di notifica leggibile;
- Copia del ricorso se già proposto e/o con data di notifica e deposito;
- Certificazione consolare:
 - a) autocertificazione per richiedenti Asilo Politico e/o Status di Rifugiato;
 - b) nel caso in cui l'autorità consolare non dovesse rilasciare la suddetta certificazione si può proporre richiesta seguendo il dispositivo della Commissione: *"copia della certificazione di cui all'art.79, comma 2, D.P.R. n.115/2002, ovvero copia dell'istanza dell'interessato inoltrata all'autorità consolare competente, mediante raccomandata A/R, volta all'acquisizione della predetta certificazione, recante l'espressa richiesta diretta al medesimo Consolato di inoltrare la risposta, per conoscenza, anche alla Segreteria della Commissione patrocínio a spese dello Stato presso il TAR per il Lazio, via Flaminia, 189 – 00196 Roma"*.

La documentazione, comprensiva di istanza, deve essere depositata in originale più una copia.

N.B. E' preferibile utilizzare il modulo predisposto dalla Segreteria della Commissione

5 Struttura del TAR Lazio ed attività amministrativa

Il TAR Lazio è articolato in quattro Uffici dirigenziali, il Segretariato generale e le tre Sezioni esterne.

Il Segretariato generale è preposto ai servizi trasversali e di carattere generale del Tribunale, al deposito dei ricorsi, al servizio copia, all'URP.

Le tre Sezioni garantiscono invece i servizi di segreteria ed a supporto dell'attività giurisdizionale.

ORARIO DI SEGRETERIA E RECAPITI La segreteria è aperta al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 12.00, dal lunedì al sabato. Nei casi in cui il codice preveda il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito deve avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito. In ogni caso deve essere assicurata la possibilità di depositare gli atti in scadenza sino alle ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito (cfr. All.2 – art. 4 CPA).

Gli atti vanno depositati in forma cartacea e quindi in formato digitale, via PEC. Di seguito si riportano gli indirizzi di posta certificata ai quali fare riferimento per ciascuna sezione:

o **INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LA TRASMISSIONE IN VIA INFORMATICA DEGLI ATTI DEPOSITATI:**

Sezione Prima: rm_sezioneprima_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it
rm_sezioneprimabis_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it
rm_sezioneprimater_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it
rm_sezioneprimaquater_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it

Sezione Seconda: rm_sezioneseconda_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it
rm_sezionesecondabis_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it
rm_sezionesecondater_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it
rm_sezionesecondaquater_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it

Sezione Terza: rm_sezioneterza_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it
rm_sezioneterzabis_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it
rm_sezioneterzater_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it
rm_sezioneterzaquater_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it

Ricevimento Ricorsi: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it

Le comunicazioni di carattere amministrativo possono essere invece inoltrate ai seguenti indirizzi di posta certificata, CHE PERTANTO NON SONO UTILIZZABILI A FINI PROCESSUALI IN QUANTO NON ABILITATI ALLA RICEZIONE DI ATTI GIURISDIZIONALI

○ **INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI ATTI AMMINISTRATIVI**

Segretariato Generale: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Sezione Prima: tarrm-sezioneprimaprotocolloamm@ga-cert.it

Sezione Seconda: tarrm-sezionesecondaprotocolloamm@ga-cert.it

Sezione Terza: tarrm-sezioneterzaprotocolloamm@ga-cert.it

○ **SITO ISTITUZIONALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**

Sul sito ufficiale della Giustizia Amministrativa, al link: <http://www.giustizia-amministrativa.it> sono disponibili le informazioni sullo stato dei ricorsi iscritti a ruolo presso ciascuna struttura giudiziaria.

Per accedere è necessario selezionare la sede (TAR Lazio – Roma) e quindi il procedimento indicando l'anno in cui il ricorso è stato depositato e il numero di ruolo generale.

Il sistema consente inoltre di poter effettuare ricerche sui provvedimenti giurisdizionali emanati, nonché sulle diverse parti del singolo procedimento.

5.1 Struttura amministrativa TAR Lazio – Roma




Figura 1 - Struttura TAR Lazio - Sede di Roma

5.2 Attività amministrativa

5.2.1 Deposito ricorsi – Ufficio ricorsi

L'Ufficio Ricorsi, funzionalmente dipendente dalla Segreteria Generale del T.A.R., è ubicato al piano terra dello stabile ed osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato.

L'ufficio è competente alla ricezione dei ricorsi, che sono iscritti giornalmente secondo l'ordine di presentazione.

Il fascicolo, contenente gli originali degli atti ed i documenti di cui intende avvalersi la parte, unitamente all'indice, deve essere depositato in numero di copie corrispondente ai componenti del collegio e alle parti costituite (art.5, comma 2, all.2 C.P.A.).

L'Ufficio Ricorsi, sulla base del dettato normativo, richiede n. 5 copie, onde consentire alla Segreteria della Sezione l'acquisizione uso ufficio di una copia della documentazione depositata.

I difensori devono indicare nel ricorso, oltre al domicilio, il codice fiscale della parte, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il proprio recapito di fax (art. 136 D. Lgs. 104/10).

La violazione di detta norma comporta, ai sensi dell'art.13, comma 6 bis.1 del Testo Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. n.115/2002), una maggiorazione nel pagamento del contributo unificato (aumento della metà dell'importo dovuto).

Qualora la parte non elegga domicilio nel Comune di Roma, la stessa si intende domiciliata ad ogni effetto presso la Segreteria della Sezione competente.

Successivamente al deposito del ricorso in formato cartaceo, il difensore è tenuto a trasmettere a mezzo PEC copia di tutti gli atti di parte depositati, inserendo apposita attestazione di conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo (art.136 c. 1 D. Lgs. 104/10).

Solo nell'ipotesi in cui gli atti e documenti depositati unitamente all'atto introduttivo del giudizio superino i 30 MB, il difensore è autorizzato a depositare il file digitale, conforme al cartaceo, tramite l'utilizzo di CD-Rom o penna USB.

Una volta incardinato il ricorso il Presidente del T.A.R. provvede all'assegnazione dello stesso alla Sezione competente.

A seguito dell'assegnazione, tutti gli atti processuali successivi inerenti al ricorso principale devono essere depositati presso l'Ufficio protocollo atti della Sezione competente.

5.2.2 Deposito atti riguardanti i ricorsi – Uffici protocollo atti

L'ufficio protocollo atti, ubicato al piano della Sezione ove è assegnato il ricorso, è deputato alla ricezione di tutti gli atti processuali (motivi aggiunti, ricorsi incidentali, domande riconvenzionali, documenti, memorie, ecc) relativi a ricorsi già introitati.

Si richiede il deposito dell'originale e di n.2 copie se si tratta di documenti; per quanto attiene alle memorie, sono richieste in linea di massima l'originale accompagnato da cinque copie, salvo che le parti costituite non siano di numero maggiore.

L'Ufficio è, inoltre, competente alla ricezione dell'avvenuto pagamento del contributo unificato, ove dovuto, nell'ipotesi di deposito di motivi aggiunti o di ricorso incidentale.

5.2.3 Rilascio Copie di Ordinanze, Sentenze, Atti, ecc.

Le copie di atti processuali sono rilasciate seguendo le modalità di cui alla seguente tabella:

Cos'è	E' la richiesta volta ad ottenere copia di un atto processuale Le copie possono essere: - Semplici - Autentiche – munite della certificazione di conformità all'originale e utilizzabili per gli scopi previsti dalla legge.
Chi lo può richiedere	Le parti, gli avvocati delle parti costituite e i soggetti autorizzati dalla legge (ai sensi dell'art. 76 delle Disp. Att. Trans. Codice Procedura Civile)
Dove si richiede	Presso la cancelleria della Sezione dove il ricorso è assegnato
Cosa occorre	Istanza dei richiedenti su apposito mod. 32, disponibile presso la Sezione, mediante apposizione della marca da bollo per un importo minimo pari ad € 10,62 (per copie autentiche) e € 1,32 (per copie semplici)
Quanto Costa	Per il rilascio di copie è previsto il pagamento di diritti mediante marche da bollo, come previsto dal D.L. 193 del 29.12.2009 convertito in L. 24 del 22.2.2010 (vedi tabella sottostante)
Tempi di erogazione del servizio	La copia avente carattere di urgenza è rilasciata entro il secondo giorno libero dalla presentazione della richiesta. La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata entro il quinto giorno libero dalla presentazione della richiesta
Dove e come si procede al rilascio	Presso l'Ufficio Copie, situato al piano terra, mediante apposizione delle ulteriori marche da bollo se dovute in relazione al numero delle copie richieste.

DIRITTI DI COPIE SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'

(Allegato n. 6 all'art. 267 D.P.R. n. 115/2002)

(importi aggiornati al decreto 10 marzo 2014 e maggiorati del 50%, ai sensi del d.l. n. 193/2009, convertito dalla l. n. 24/2010)

N. PAGINE	DIRITTI COPIE NON URGENTI	DIRITTI COPIE URGENTI
01 – 04	€ 1,38	€ 4,14
05 – 10	€ 2,76	€ 8,28
11 – 20	€ 5,52	€ 16,56
21 – 50	€ 11,05	€ 33,15
51 – 100	€ 22,09	€ 66,27
Più di 100	€ 22,09	€ 66,27
	+ €9,20 ogni ulteriore 100 0 frazione di 100 pagine	+ €27,60 ogni ulteriore 100 0 frazione di 100 pagine

DIRITTI DI COPIA AUTENTICA

(Allegato n. 7 all'art. 268 D.P.R. n. 115/2002)

(importi aggiornati al decreto 10 marzo 2014 e maggiorati del 50%, ai sensi del d.l. n. 193/2009, convertito dalla l. n. 24/2010)

N. PAGINE	DIRITTI COPIE NON URGENTI	DIRITTI COPIE URGENTI
01 – 04	€ 11,05	€ 33,15
05 – 10	€ 12,90	€ 38,70
11 – 20	€ 14,73	€ 44,19
21 – 50	€ 18,42	€ 55,26
51 – 100	€ 27,63	€ 82,89
Più di 100	€ 27,63 + €11,05 ogni ulteriore 100 o frazione di 100 pagine	€ 82,89 + € 33,15 ogni ulteriore 100 o frazione di 100 pagine

DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO DIVERSO DAL CARTACEO

Per ogni compact disc è dovuto il diritto nella misura di Euro 306,97, nel caso in cui non sia possibile calcolare le pagine memorizzate. Se è possibile calcolare il numero di pagine memorizzate, la tariffa applicata è quella prevista per il rilascio delle copie su supporto cartaceo.

Il pagamento degli importi di cui alle tabelle sopra indicate è eseguito mediante l'applicazione di marche da bollo ordinarie sull'istanza, da annullarsi da parte dell'Ufficio rilasciante.

Se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito, il funzionario addetto all'ufficio rifiuta di rilasciare la copia.

Dell'avvenuto pagamento deve farsi attestazione sull'atto rilasciato al richiedente.

Nel caso in cui la copia su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, è richiesta con carattere di urgenza, il diritto dovuto è triplicato.

Non è richiesto il previo pagamento dell'imposta di registro per il rilascio di copia conforme della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale da utilizzare per procedere all'esecuzione.

Nelle ipotesi normativamente previste di processo esente (dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura), l'esenzione - nei casi di istanze di rilascio copia di atti processuali - riguarda i soli atti strettamente necessari per la pronuncia dell'Organo adito e non già anche tutti i rapporti di produzione o acquisizione documentale riferiti ai tipi di controversie oggetto dell'esenzione.

In materia di rilascio di copie è stata diramata dal Segretario Generale della G.A. la circolare n. 9756 del 2 maggio 2014.

5.3 Servizi di interesse generale: Biblioteca

L'art.31 del D.P.R., n.214/1973 del Regolamento di esecuzione della L.1034/1971 istituisce presso le sedi dei TAR, alle dirette dipendenze del Presidente, la Biblioteca.

La biblioteca del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha carattere giuridico amministrativo.

Il patrimonio bibliografico è costituito da 13.748 testi, da un fondo antico, da 37 periodici in abbonamento attivo, da abbonamenti spenti e da banche dati su CD-Rom.

E' una struttura di supporto all'attività di studio e ricerca degli:

- utenti istituzionali, magistrati, dirigenti, funzionari e impiegati;
- utenti esterni: professori universitari, avvocati, studenti e cittadini,

questi ultimi autorizzati preventivamente secondo le modalità previste dal Regolamento vigente.

Dal 2010 fa parte del Polo giuridico del Servizio Bibliotecario Nazionale (S.B.N.).

L'orario di apertura è dalle 8,30 alle 12,00 di tutti i giorni, da lunedì a venerdì.

La riproduzione parziale dei documenti è consentita a pagamento ed esclusivamente per uso personale di studio secondo le disposizioni vigenti.

5.4 Ufficio Relazioni con il Pubblico

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico è una struttura di comunicazione tra il cittadino e l'Amministrazione, istituito nell'ambito del Segretariato Generale.

L'ufficio provvede, in particolare, ai seguenti compiti:

- garantisce l'esercizio dei diritti di informazione, accesso e partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- rilascia informazioni, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative ed amministrative, sull'attività del T.A.R., sugli atti e sullo stato dei procedimenti;
- attua processi di miglioramento della qualità dei servizi mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna;
- svolge analisi finalizzate alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza;
- garantisce la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

Oltre ai tipici servizi front-office sopra elencati, l'ufficio relazioni con il pubblico svolge alcuni servizi back-office tra cui la gestione delle richieste di certificato di non-deposito di ricorsi notificati e, per i soli avvocati, gli elenchi dei procedimenti patrocinati dagli stessi presso il T.A.R. per gli usi legali o le comunicazioni di variazione domicilio da inserire nel S.I.

L'ufficio, inoltre, fornisce supporto dedicato agli utenti al fine di promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica (i.e. utilizzo della PEC per l'invio degli atti digitali), ed, in aggiunta, all'ufficio rilascio copie per il rilascio di copie digitalizzate degli atti richiesti presso gli Uffici Copie delle varie sezioni.

6 Contributo Unificato

Per i ricorsi proposti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale è dovuto il pagamento del contributo unificato (art. 13 , comma 6 bis del D.P.R. 30/5/2002 n. 115).

Questo onere, di natura tributaria, sorge, all'atto del deposito del ricorso (nella sua nozione più ampia che ricomprende anche il ricorso incidentale o i motivi aggiunti che introducono nuove domande), in capo alla parte che deposita il ricorso.

Nel caso di mancato pagamento del contributo unificato la Segreteria della Sezione competente procede all'esazione del tributo con eventuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie connesse all'inadempimento, sanzioni che aumentano progressivamente con il protrarsi dell'inadempimento (33% dal trentesimo al sessantesimo giorno, 150% dal sessantunesimo al novantesimo giorno, 200% oltre il novantesimo giorno dalla notifica dell'invito) oltre accessori di legge.

Qualora il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o il proprio numero di fax, incorre in una sanzione pari al 50% del contributo unificato dovuto.

Il contributo unificato è corrisposto mediante:

- versamento ai concessionari (mod. F23);
- versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
- versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

• Quadro normativo

Le fonti che disciplinano gli importi dovuti a titolo di contributo unificato e le modalità di riscossione sono il Testo unico spese di giustizia DPR n. 115/2002 (cfr. in particolare art. 13 comma 6 bis) e le circolari interpretative, da ultimo circolare Segretariato Generale della giustizia amministrativa 18 ottobre 2011, come aggiornata in data 22/10/2014, oltre ai riferimenti analogici desumibili dalla circolare Ministero dell'Economia DF/1 del settembre 2011, riguardante il funzionamento della giustizia tributaria.

• Ammontare

La misura ordinaria del contributo unificato ammonta ad **euro 650,00**.

La legge prevede, inoltre, degli importi diversificati per talune tipologie di contenzioso:

- a. **euro 2.000,00** (quando il valore della controversia è pari o inferiore a euro 200.000) – euro 4.000,00 (quando il valore della controversia è compreso tra euro 200.000 e euro 1.000.000) – euro 6.000,00 (quando il valore della controversia è superiore a euro 1.000.000) per i ricorsi:
- contro provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
 - contro provvedimenti adottati da Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti.
- b. **euro 1.800,00**, per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato di cui all'art. 119 cod. proc. amm., vale a dire quelli contro:
- provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali;
 - provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri;
 - provvedimenti di scioglimento di enti locali e quelli connessi, concernenti la formazione e il funzionamento degli organi;
 - provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale;
 - provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive;
 - le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i conseguenziali provvedimenti commissariali;
 - il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;
 - controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW, nonché quelle relative ad

- infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale;
- provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia;
 - controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell’art. 37 legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di pubblico impiego.
 - ricorsi previsti da disposizioni che richiamino comunque il rito abbreviato ex art. 119 c.p.a. (es. ricorsi contro atti e provvedimenti del CONI).

c. **Euro 300,00**, per i ricorsi:

- in materia di accesso (salvo la materia sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale);
- avverso il silenzio, fatti salvi i casi di esenzione;
- aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato;
- in materia di ottemperanza, fatti salvi i casi di esenzione;

d. **Euro 325,00**, per i ricorsi:

- in materia di pubblico impiego quando il ricorrente non dichiara a mezzo di apposita autocertificazione di avere un reddito imponibile non superiore ad euro 34.107,72.

e. **Euro 43,00** per i ricorsi:

- in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria quando il ricorrente non dichiara a mezzo di apposita autocertificazione di avere un reddito imponibile non superiore ad euro 34.107,72.

Gli importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta certificata, il proprio recapito fax e il codice fiscale del ricorrente, ai sensi dell’art. 136 del C.P.A.

Le tipologie di ricorsi esenti sono, invece, le seguenti:

- procedimenti in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole dei processi (art. 3 legge n. 89/2001);
- richiesta di misure cautelari collegiali, di misure cautelari monocratiche e di misure cautelari anteriori alla causa, nonché istanza per la revoca o per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare;
- procedimenti per correzione di errori materiali di ordinanze e sentenze;
- riassunzione di processi interrotti o sospesi dal giudice adito;
- procedimenti con ammissione al patrocinio a spese dello Stato (prenotato a debito ai sensi dell'art. 131 secondo comma DPR n. 115/2002);
- procedimenti sul contenzioso elettorale (art. 127 d. lgs. n. 104/2010);
- procedimenti in materia di lavoro (art. 10 legge n. 533/1973), quando il reddito del ricorrente non supera la soglia di euro 34.107,72 annui;
- ricorso in materia di ricongiungimento familiare e di permessi di soggiorno per motivi familiari;
- accesso in corso di causa;
- incidente di esecuzione nell'ambito del giudizio di ottemperanza;
- in materia di leva militare;
- ricorsi proposti da vittime della criminalità organizzata ovvero da vittime del dovere ai sensi del D.P.R. 243/2006.
- ricorsi proposti per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

7 Riferimenti

- [1] Codice del Processo Amministrativo (d.lgs. 2 Luglio 2010, n.104, come modificato dai decreti legislativi nn. 195/2001 e 160/2012)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/lasottoscritto/a _____
nato/a _____ (prov. _____)
il _____ residente in _____ (prov. _____)
via/piazza _____ n. _____

CODICE FISCALE _____

consapevole della responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni

DICHIARA

di essere titolare di un reddito imponibile* ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del T.U. n. 115 del 2002 (triplo di euro 11.369,24, pari ad € 34.107,72)

Familiari conviventi:

Cognome e nome	Codice fiscale	parentela

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)

Il/la dichiarante _____
(firma per esteso e leggibile)

* **Attenzione:** va considerato il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, quale definito dall'art. 3 del Testo unico delle imposte sui redditi, integrato dagli altri redditi indicati dall'art. 76 comma 2 del T.U. n. 115 del 2002, compresi quindi i redditi dei familiari conviventi (vedi anche Circolare del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa 18/10/2011 come aggiornata al 7/10/2013).

Fac simile nota di deposito in caso di versamento del contributo unificato

Al Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio sede di Roma
Sezione.....

Oggetto: deposito Contributo Unificato-Ricorso RG n.....

Il/La

sottoscritto/avv.....

difensore di.....

con studio

in..... alla via.....

DEPOSITA

Contributo pari a euro.....
(sbarrare la casella relativa alla situazione specifica)

non avendo provveduto al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso al deposito del pagamento;

ad integrazione del contributo già versato al momento dell'iscrizione a ruolo del procedimento;

per motivi aggiunti depositati in data.....

per ricorso incidentale depositato in data.....


Si precisa che il deposito del C.U. avviene a seguito dell'invito al pagamento pervenuto da parte di codesto TAR con nota n..... del (specificare solo se occorre)

.....
(Luogo e data)

.....
(firma per esteso)

8 Indirizzo e contatti

Indirizzo: Via Flaminia, 189 - 00196 - ROMA



UFFICIO	TELEFONO
Centralino Fax	06/32872-1 06/32872315
URP	06/32872-328
Biblioteca	06/32872-225-224-223